



26.xxx

Messaggio concernente una modifica del Codice delle obbligazioni (Prolungamento del congedo per attività giovanili extrascolastiche)

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice civile svizzero (Prolungamento del congedo per attività giovanili extrascolastiche)¹.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2023	M	23.3734	Aumentare il congedo giovanile da una a due settimane (N 29.09.2023, Schneider Schüttel; S 13.03.2024)
2023	M	23.3735	Aumentare il congedo giovanile da una a due settimane (N 29.09.2023, Riniker; S 13.03.2024)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ FF 2026...

Compendio

Il progetto mira a prolungare di una settimana il congedo non pagato concesso agli apprendisti e lavoratori, sino ai 30 anni compiuti, per svolgere attività giovanili extrascolastiche assistenziali non retribuite in organizzazioni operanti in ambito sociale e culturale. Al fine di tenere conto dell'evoluzione delle attività socioculturali aperte, il progetto propone di estendere tale congedo anche alle attività a carattere non associativo. Il progetto dà seguito a due mozioni di uguale tenore.

Situazione iniziale

Attualmente gli apprendisti e i lavoratori sino ai 30 anni compiuti, possono, in virtù dell'articolo 329e del Codice delle obbligazioni (CO), chiedere un congedo non pagato di una settimana per esercitare attività giovanili extrascolastiche assistenziali non retribuite in organizzazioni sociali e culturali. Le mozioni di uguale tenore Schneider Schüttel 23.3734 e Riniker 23.3735 «Aumentare il congedo giovanile da una a due settimane» chiedono di prolungare tale congedo di una settimana per offrire maggiore flessibilità ai giovani impegnati, sottolineando l'effetto positivo del volontariato sulla loro integrazione sociale e il loro futuro professionale.

Contenuto del progetto

Il progetto accoglie le richieste delle mozioni sopra citate, proponendo di prolungare di una settimana il congedo giovanile, portandolo così a due settimane. Propone altresì di estendere il campo di applicazione dell'articolo 329e CO alle attività giovanili aperte (a carattere non associativo) per tenere conto dell'evoluzione dell'animazione giovanile in questo ambito, sancita dalla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Le proposte di modifica sono un forte segnale a favore dell'impegno volontario dei giovani, i cui risvolti positivi sullo sviluppo personale e sociale sono ormai comprovati. Considerata la rarità con cui viene richiesto questo congedo, non retribuito, il progetto dovrebbe avere un impatto minimo sull'economia.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Considerazioni generali

Il volontariato riveste una grande importanza in Svizzera. Nel 2020, sono state prestate 621 milioni di ore di lavoro volontario, pari a un valore di 33,2 miliardi di franchi all'anno². Una parte significativa di queste ore è svolta da giovani: un terzo delle persone di età compresa tra i 15 e i 39 anni è impegnato nell'ambito, mentre, tra le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni, tre quarti intendono dedicarsi al volontariato formale³. Al contempo, da quasi 30 anni, si registra un calo costante del tasso delle persone che si dedicano al volontariato⁴, il che va ricondotto a fattori demografici (invecchiamento della popolazione, calo delle nascite) e strutturali (flessibilità, mobilità, individualismo, competitività e sovrapposizione tra la vita privata e professionale). Anche le aspettative rispetto al volontariato sono cambiate: le persone prediligono attività brevi e senza impegno a lungo termine⁵. In questo contesto, le organizzazioni, in particolare quelle che offrono attività extrascolastiche, fanno sempre più fatica a trovare giovani disposti a impegnarsi nel volontariato.

Parallelamente, si assiste a un'importante evoluzione dell'animazione socioculturale aperta, non solo in termini di aumento, ma anche di diversificazione e professionalizzazione dell'offerta⁶. Questa evoluzione mostra che la politica per i giovani si concentra sempre di più sulle attività aperte e meno su quelle legate a strutture associative organizzate su base continuativa⁷. A prescindere, tuttavia, anche le istituzioni che offrono animazione socioculturale aperta hanno bisogno dei giovani per coordinare alcune attività ed essere in grado di affrontare le sfide future.

1.2 Necessità di agire e mandato parlamentare

Per far fronte alle difficoltà di reclutamento che le organizzazioni devono affrontare, sono state depositate le mozioni Schneider Schüttel 23.3734 e Riniker 23.3735 «Au-

² www.bfs.admin.ch > Statistiche > Lavoro e reddito > Rilevazioni > Lavoro non remunerato (Modulo della RIFOS) > Comunicati stampa > Nel 2020 fornito lavoro non retribuito per un valore pari a 434 miliardi di franchi.

³ www.bfs.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa > Catalogo > Il volontariato in Svizzera 2020.

⁴ Fischer Adrian/Lamprecht Markus/Stamm Hanspeter, *Observatoire du bénévolat en Suisse 2025*, Zurigo Ginevra 2025, pag. 23.

⁵ Fischer/Lamprecht/Stamm (nota 4), pag. 20.

⁶ Pubblicazione dell'Associazione mantello svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù (ASAG) «Une vue d'ensemble de l'animation enfance et jeunesse en milieu ouvert en Suisse alémanique et de l'animation socioculturelle en Suisse romande et au Tessin», 25 gennaio 2019, pag. 11 segg.; InfoAnimation, rivista associativa e professionale dell'ASAG, n.°49, dicembre 2019, pag. 7.

⁷ Bruchez Christian/Mangold Patrick/Schwaab Jean Christophe, *Commentaire du contrat de travail*, 4^a ed., Berna Losanna 2019, pag. 242.

mentare il congedo giovanile da una a due settimane», di uguale tenore, che incaricano il Consiglio federale di prolungare da una a due settimane la durata del congedo giovanile previsto dall'articolo 329e CO⁸. Le mozioni sottolineano l'importanza del volontariato per le organizzazioni giovanili in Svizzera, i suoi effetti positivi sui giovani impegnati nonché l'importante contributo per la società. Rilevano le crescenti difficoltà, da un lato, dei giovani a trovare il tempo per dedicarsi al volontariato o la necessità di dover utilizzare parte delle loro vacanze, quando i campi giovanili durano più di una settimana, e dall'altro delle organizzazioni a trovare giovani disposti a impegnarsi nel volontariato.

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere le mozioni, che sono infatti state adottate all'unanimità dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati rispettivamente il 29 settembre 2023⁹ e il 13 marzo 2024¹⁰. Pur non avendo suscitato opposizione, le richieste hanno tuttavia sollevato interrogativi circa il campo di applicazione dell'articolo 329e CO¹¹ che hanno indotto la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) a concludere il proprio rapporto del 9 gennaio 2024 nel modo seguente: «Il campo d'applicazione - relativamente ampio - nonché l'impatto di questa nuova regolamentazione saranno precisati al momento dell'attuazione del progetto»¹².

1.3 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024¹³ sul programma di legislatura 2023-2027, né nel decreto federale del 6 giugno 2024¹⁴ sul programma di legislatura 2023-2027.

1.4 Stralcio di interventi parlamentari

La revisione proposta da pienamente seguito alla richiesta formulata dalle mozioni Schneider Schüttel 23.3734 e Riniker 23.3735 «Aumentare il congedo giovanile da una a due settimane», prolungando il congedo giovanile da una a due settimane (v. n. 4.1.1). Propone un lieve adeguamento del testo di legge che estende ulteriormente il campo di applicazione del congedo giovanile, il che è in linea con quanto chiesto dalle mozioni.

⁸ RS 220

⁹ Boll. uff. 2023 N 2013.

¹⁰ Boll. uff. 2024 S pag. 210 seg.

¹¹ Boll. uff. 2024 S pag. 210 seg.

¹² Il rapporto della CAG-S è disponibile all'indirizzo www.parlement.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > n.°23.3734.

¹³ FF 2024 525

¹⁴ FF 2024 1440

1.5 Diritto vigente

1.5.1 In generale

Secondo l'articolo 329e capoverso 1 CO, ogni anno di servizio, il datore di lavoro concede al lavoratore un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro, soggetto alle seguenti condizioni: il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni, deve svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale oppure seguire una formazione o una formazione continua in questo campo.

Il congedo in questione non è retribuito (art. 329e cpv. 2 CO) e le sue modalità (momento e durata) sono fissate di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore (art. 329e cpv. 3, CO). In caso di mancata intesa, il congedo sarà concesso qualora il lavoratore lo abbia annunciato al datore di lavoro già da due mesi (art. 329e cpv. 3, secondo periodo CO). I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell'anno civile (art. 329e cpv. 3, terzo periodo CO).

Questa disposizione è stata introdotta con la legge del 6 ottobre 1989¹⁵ sulle attività giovanili (LAG). Dal messaggio emerge che questo congedo aveva come obiettivo principale quello di ovviare a uno dei problemi maggiori cui devono far fronte le organizzazioni giovanili, ovvero la mancanza di tempo a disposizione dei loro responsabili, e di compensare, almeno parzialmente, la disparità di trattamento tra i giovani tirocinanti o già lavoratori e i loro coetanei che proseguono gli studi¹⁶.

In seguito a una revisione totale, la LAG è stata sostituita dalla legge del 30 settembre 2011¹⁷ sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), entrata in vigore il 1° gennaio 2013. La revisione mirava in particolare a tenere conto dell'evoluzione della società in generale e dello sviluppo delle attività ricreative per bambini e giovani in particolare. Infatti, la LAG era incentrata sulle associazioni giovanili e non teneva conto dell'offerta di attività extrascolastiche, segnatamente delle attività ricreative aperte (offerta di attività diverse senza adesione a un'associazione) e delle attività socioculturali¹⁸. Si basava su una competenza implicita conferitale dalla Costituzione (Cost.)¹⁹, poiché le attività giovanili erano considerate parte integrante della vita culturale in senso lato e la promozione federale della cultura era indiscussa²⁰. La LPAG comprende nelle attività extrascolastiche non solo le attività associative, ma anche le attività aperte (art. 5 lett. a LPAG). Si basa esplicitamente sull'articolo 67 capoverso 2 Cost. che, introdotto con la revisione costituzionale del 1999, attribuisce alla Confederazione la competenza di sostenere l'attività extrascolastica di bambini e

¹⁵ RU 1990 2007

¹⁶ Messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 1987 concernente l'incoraggiamento delle attività giovanili extrascolastiche, FF 1988 I 641, in particolare pag. 662 e 663.

¹⁷ RS 446.1

¹⁸ Messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 2010 concernente la legge federale sulla promozione della attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG), FF 2010, in particolare pag. 5991, 6007-6009; cfr. anche Bruchez/Mangold/Schwaab (nota 7), pag. 242.

¹⁹ RS 101

²⁰ FF 1988 I 641, in particolare pag. 677.

adolescenti. L'articolo 329e CO non è stato modificato in occasione della menzionata revisione totale.

1.5.2 Organizzazione del settore culturale e sociale

Il fatto che l'articolo 329e CO si applichi soltanto alle attività svolte per conto di un'organizzazione «culturale o sociale» lascia supporre che vi sia una limitazione rispetto all'insieme delle attività giovanili extrascolastiche contemplate dalla LPAG (ex LAG). Tuttavia, dai lavori preparatori non emerge che il legislatore, facendo riferimento a questi due settori nell'articolo 329e CO, intendesse limitare il campo di applicazione di tale disposizione rispetto alla LAG. La contemporaneità tra l'adozione del congedo giovanile e l'adozione della LAG mostra piuttosto che il campo di applicazione delle due normative sia lo stesso. In questo contesto, è importante precisare che l'articolo 2 capoverso 2 LAG prevedeva che le attività giovanili extrascolastiche potessero essere esercitate segnatamente nei campi seguenti: giochi e sport, sanità, natura e ambiente, formazione, cultura e società. Su questa base, il Consiglio federale ha ad esempio spiegato nel suo messaggio che le attività svolte nell'ambito delle associazioni sportive sono attività sociali e culturali. Ha riconosciuto più in generale che le attività giovanili rientrano nella vita culturale nel senso ampio del termine²¹. Sebbene non vi sia ancora alcuna giurisprudenza in merito, basandosi sulle considerazioni del Consiglio federale la dottrina sostiene che l'articolo 329e CO vada interpretato in senso lato e comprenda in particolare i seguenti settori e organizzazioni: sport, tempo libero, salute, ambiente, cultura (in particolare teatro, cori), organizzazioni studentesche, scout, samaritani, organizzazioni religiose, politiche o sindacali²². Sono invece escluse le attività svolte da organizzazioni commerciali o di carattere puramente professionale²³.

L'articolo 329e CO prevede non solo che l'attività debba rientrare nell'ambito culturale e sociale, ma anche che venga svolta per conto di un'organizzazione. La dottrina ritiene che questa precisazione fosse storicamente finalizzata ad escludere le attività aperte (a carattere non associativo)²⁴. Tuttavia, poiché la nuova LPAG pone l'accento proprio sulle attività aperte (cfr. art. 5 lett. a LPAG), la limitazione di cui all'articolo 329e CO pone alcuni problemi a livello di coerenza. Una parte della dottrina ritiene quindi che questa disposizione debba essere interpretata alla luce della LPAG, in modo tale da applicarla non solo alle attività organizzate da un'associazione giova-

²¹ FF 1988 I 641, in particolare pag. 664 e 676

²² Perrenoud Stéphanie, Commentaire des art. 329e à 329i CO, in: Thévenoz Luc/Werro Franz (a. c. di), Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2021, n. 4 ad art. 329e; Portmann Wolfgang/Rudolph Roger, Kommentar zu Art. 319-362 OR, in: Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (a. c. di.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, Basilea 2020, n. 2 ad art. 329e; Streiff Ullin/von Kaenel Adrian/Rudolph Roger, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, Zurigo 2012, n. 4 ad art. 329e.

²³ Perrenoud (nota 22), n. 4 ad art. 329e; Portmann/Rudolph (nota 22), n. 2 ad art. 329e.

²⁴ Cerrotini Eric, Commentaire des art. 329-329f/CO, in: Dunand Jean-Philippe/Mahon Pascal (a. c. di), Berna 2022, n. 4 ad art. 329e; Pietruszak Thomas, Kommentar zu Art. 319 à 333b, in: Wildhaber Isabelle/Häusermann Daniel (a. c. di), Kurzkommentar Obligationenrecht I, Basilea 2026, n. 3 ad art. 329e; Streiff/von Kaenel/Rudolph (nota 22), n. 4 ad art. 329e.

nile in senso stretto, ma anche a quelle che non sono opera di una struttura associativa permanente, come ad esempio le attività assistenziali volontarie nell'ambito dell'animazione aperta²⁵.

1.5.3 Altre condizioni

L'articolo 329e CO stabilisce inoltre che chi richiede il congedo non abbia compiuto 30 anni, svolga un'attività extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva (o segua una formazione continua). Per il legislatore, questo sacrificio economico è la prova concreta che la persona in questione sia effettivamente intenzionata a impegnarsi e non miri semplicemente a ottenere un congedo pagato supplementare²⁶.

1.6 Dati statistici

Non sono disponibili dati statistici relativi a congedi per attività giovanili. Secondo la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)²⁷, nel 2022 il numero dei salariati tra i 15 e i 30 anni (comprese le persone in formazione professionale iniziale) era pari a 1026 milioni. La RIFOS rileva assenze dovute a diversi motivi, ma tra questi non figurano specificatamente i congedi per attività giovanili che saranno inclusi nella categoria «altri motivi personali» o «altri motivi». Nel 2022 sono state registrate complessivamente 7,5 milioni di ore di assenza per «altri motivi personali» o «altri motivi» tra i salariati di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ciò corrisponde allo 0,1 per cento del totale delle ore lavorate in Svizzera (7,9 mia. di ore nel 2022). Solo una parte di queste ore di assenza è imputabile al congedo giovanile, in quanto la voce «altri motivi» può comprendere altri tipi di assenze. La categoria in cui rientra il congedo giovanile ha generato in media tra 1 e 3 ore di assenza per posto di lavoro e per anno tra il 2018 e il 2022, cioè una minima parte. Una stima più precisa, che tenga specificatamente conto dei congedi giovanili in un'indagine condotta presso le persone, come la RIFOS, o in un'indagine presso le imprese, non è ipotizzabile. Si tratta infatti di un congedo poco frequente e difficile da circoscrivere. Inoltre, si otterrebbero troppe false risposte positive. Solo una parte delle imprese sarebbe in grado di distinguere questo tipo di congedo dagli altri congedi non retribuiti. Pertanto, i risultati forniti sarebbero molto imprecisi e non consentirebbero una quantificazione affidabile. L'Ufficio federale di giustizia si è rivolto alle associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori per confermare o completare i dati raccolti²⁸. Queste associazioni non dispongono né di dati o informazioni sulla frequenza del congedo né di altre cifre. Secondo l'Unione svizzera degli imprenditori questo tipo di congedo non è richiesto di frequente. Alla luce di quanto sopra esposto, tutto indica che il congedo giovanile è raro.

²⁵ Bruchez/Mangold/Schwaab (nota 7), pag. 242.

²⁶ Streiff/von Kaenel/Rudolph (nota 22), n. 6 ad art. 329e.

²⁷ www.bfs.admin.ch > Statistiche > Lavoro e reddito > Rilevazioni > RIFOS.

²⁸ Unione svizzera degli imprenditori, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione sindacale svizzera e Travail Suisse.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1 Avamprogetto posto in consultazione

L'avamprogetto proponeva, innanzitutto, di prolungare il congedo giovanile da una a due settimane e, in secondo luogo, di sopprimere la condizione per cui l'attività di volontariato deve svolgersi in seno a un'organizzazione con l'obiettivo di estendere il campo di applicazione del congedo giovanile alle attività aperte.

L'avamprogetto è stato posto in consultazione dal 28 maggio al 18 settembre 2025. Hanno espresso un parere 25 Cantoni, 6 partiti rappresentati nell'Assemblea federale, 53 organizzazioni e altre cerchie interessate (84 pareri in totale)²⁹.

2.2 Rapporto sui risultati della consultazione

Tutti i partecipanti alla procedura di consultazione sono favorevoli all'avamprogetto, eccetto un Cantone e un'organizzazione. Un'organizzazione si oppone esclusivamente all'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 329e CO alle attività aperte.

In generale, numerosi partecipanti ricordano innanzitutto che il *volontariato contribuisce in modo significativo allo sviluppo dei giovani*: permette loro non solo di sviluppare competenze trasversali (fiducia in sé stessi, comunicazione, gestione dello stress, senso di responsabilità, organizzazione e gestione di progetti, lavoro di squadra, ecc.), ma anche di migliorare la loro salute fisica e mentale. D'altra parte, diversi partecipanti sottolineano che il volontariato è un fattore di integrazione e di coesione sociale che permette di preparare i giovani al loro futuro ruolo di cittadini attivi. Molti partecipanti hanno ribadito *il contributo essenziale delle organizzazioni giovanili alla promozione e allo sviluppo dei giovani*, nonché a una società più armoniosa. Tali partecipanti accolgono quindi con favore la revisione prevista, poiché agevolerebbe le organizzazioni giovanili di cui sopra nella ricerca di giovani disposti a impegnarsi nel volontariato. Al contempo, la revisione manda un segnale forte a favore del riconoscimento del volontariato e del suo valore aggiunto per la società. Infine, alcuni partecipanti sottolineano le limitate ripercussioni *sull'economia*, in particolare perché il congedo non è retribuito, va concordato con il datore di lavoro e perché non viene chiesto spesso.

Per quanto riguarda le proposte di modifica nello specifico, come indicato in precedenza, la *proroga del congedo giovanile a due settimane* è appoggiata da quasi tutti i partecipanti. I sostenitori ritengono che la modifica renderà il volontariato più attrattivo per i giovani, permettendo loro nel contempo di impegnarsi in quest'ambito per

²⁹ L'avamprogetto, il rapporto esplicativo e il rapporto sui risultati della consultazione sono disponibili su www.fedlex.admin.ch > Procedura di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2025 > DFGP > Procedura di consultazione 2024/94.

un periodo prolungato o di seguire corsi di formazione più avanzati senza dover rinunciare alle vacanze. La maggior parte dei partecipanti sostiene anche *l'estensione del campo di applicazione alle attività aperte*, poiché consente di tenere conto dell'evoluzione dell'animazione giovanile aperta.

2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Quasi tutti i partecipanti hanno riconosciuto l'importante ruolo delle organizzazioni giovanili e il contributo positivo del volontariato per la società. La revisione, che mira proprio a rafforzare il volontariato incoraggiando i giovani a impegnarsi ulteriormente in quest'ambito, è quindi stata accolta molto positivamente.

Oltre a sostenere la proposta, numerosi partecipanti hanno chiesto una revisione più incisiva e/o l'adozione di misure complementari. Quanto alla proposta in sé, essi considerano l'opportunità di retribuire in parte o totalmente il congedo giovanile (in particolare attraverso le indennità per perdita di guadagno) e/o di estenderlo agli studenti, di innalzare o abolire il limite di età, di precisare la nozione di «culturale e sociale», o di modernizzare il concetto di animazione «aperta». Numerosi partecipanti suggeriscono inoltre l'adozione di misure complementari alla revisione, quali il lancio di una campagna volta ad aumentare la visibilità del congedo, la raccolta di dati statistici sul congedo giovanile o la consultazione delle parti sociali.

2.4 Modifiche apportate a seguito della consultazione

I risultati della consultazione confermano che le proposte di modifica sono adeguate. Il Consiglio federale ha inoltre rinunciato ad apportare ulteriori modifiche al testo di legge o ad adottare misure complementari per i seguenti motivi.

Definizione dell'ambito «culturale o sociale»

Dall'analisi emerge che la nozione di «organizzazione culturale o sociale», di cui all'articolo 329e CO, deve essere interpretata allo stesso modo che nella LPAG (ex LAG), anche se *a priori* la sua formulazione sembra più restrittiva (v. n. 1.5.2). Il congedo giovanile può quindi essere chiesto per svolgere un'ampia gamma di attività negli ambiti del gioco e dello sport, della salute, della natura e dell'ambiente, della formazione, della cultura nonché della politica. Questa interpretazione corrisponde inoltre alla volontà storica del legislatore di provvedere a che il congedo di cui all'articolo 329e CO si applichi anche alle attività contemplate dalla LPAG. Di conseguenza, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire, nonostante un numero ristretto di partecipanti alla consultazione abbia chiesto di modificare il testo di legge (p. es.: menzionare espressamente lo sport, omettere semplicemente i termini «culturale» e «sociale» o, ancora, inserire l'avverbio «segnatamente» prima degli ambiti indicati³⁰). Tutte le attività, relative agli ambiti dello sport, della musica, della tutela

³⁰ Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.2.4.

dell'ambiente o della politica, rivestono innegabilmente una dimensione sociale o culturale. I termini «culturale» e «sociale», ben noti alle cerchie interessate, sono appropriati per descrivere l'insieme delle attività previste dall'articolo 329e CO. Una modifica del testo di legge solleverebbe un dubbio sulla differenza tra la nuova e la vecchia disposizione, il che non è auspicabile. Si tratta semplicemente di assicurare che i giudici non interpretino l'articolo 329e CO in modo restrittivo rispetto alla LPAG.

D'altra parte, il Consiglio federale ricorda di aver rinunciato, nell'ambito dell'avamprogetto, a limitare il campo di applicazione dell'articolo 329e CO a determinate attività. Ha di fatto ritenuto inappropriato procedere a una selezione tra le attività eligibili al congedo giovanile e quelle che non lo sono. Occorre infatti tenere presente che l'obiettivo del congedo è incoraggiare i giovani a investire volontariamente il proprio tempo in attività giovanili extrascolastiche, qualunque esse siano, così da permettere loro di acquisire nuove esperienze e di favorire la loro integrazione sociale. Questo punto di vista è stato ampiamente sostenuto nel quadro della procedura di consultazione; alcuni partecipanti hanno addirittura insistito sulla necessità di non ridurre la portata del congedo giovanile³¹.

Retribuzione totale o parziale del congedo

Diversi partecipanti hanno approfittato della consultazione per chiedere che il congedo giovanile sia totalmente o parzialmente retribuito tramite l'indennità per perdita di guadagno (IPG), sul modello di quanto previsto per i corsi di formazione del programma Gioventù+Sport (G+S)³². Il Consiglio federale è contrario a questa soluzione. Nel suo parere relativo alla mozione Fässler-Osterwalder 07.3594 «Congedo pagato per attività giovanili extrascolastiche», ha ricordato che il principio del congedo non retribuito è stato mantenuto, nonostante i pareri contrari delle organizzazioni giovanili, proprio per assicurare al datore di lavoro che ne usufruiscono solo le persone realmente motivate³³. D'altra parte, le IPG sono destinate principalmente a compensare in parte la perdita di reddito qualora l'attività professionale debba essere interrotta a causa dello svolgimento di un servizio, della nascita di un figlio o di un grave problema di salute del figlio. In questo contesto, solo le persone che seguono corsi federali e cantonali di formazione di base G+S sono equiparate a coloro che svolgono un servizio secondo la legge del 25 settembre 1952³⁴ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Inoltre, come sottolineato dal Consiglio federale nel parere summenzionato, indennizzare l'attività di volontariato extrascolastica delle persone attive e di quelle che non svolgono un'attività lucrativa per mezzo di un'assicurazione sociale equivarrebbe a una violazione del sistema. Inoltre, ciò andrebbe a svantaggio delle migliaia di persone che in Svizzera forniscono sostegno volontario ad altri gruppi particolari.

Innalzamento o soppressione del limite d'età di 30 anni

³¹ Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.4.2.

³² Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.2.1.

³³ Mo. Fässler-Osterwalder 07.3594 del 27 settembre 2007, Congedo pagato per attività giovanili extrascolastiche.

³⁴ RS 834.1

Alcuni partecipanti hanno chiesto che il limite di età per beneficiare del congedo giovanile sia innalzato dai 30 ai 35 anni o che venga semplicemente soppresso³⁵. Il Consiglio federale ricorda che il congedo giovanile è destinato per definizione ai giovani lavoratori e che l'obiettivo è anche rendere l'apprendimento più attrattivo. Sarebbe quindi strano estendere il congedo ai lavoratori di ogni età. D'altra parte, superati i 30 anni, i lavoratori sono in grado di negoziare con più facilità qualche giorno di congedo non pagato o di prendere giorni di vacanza per gestire un campo o seguire una formazione. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario né innalzare né sopprimere il limite di età.

Estensione del congedo giovanile agli studenti

Alcuni partecipanti hanno chiesto che il congedo giovanile sia concesso anche agli studenti³⁶; la richiesta di congedo potrebbe così essere rivolta direttamente alla direzione della facoltà o della scuola universitaria, senza dipendere esclusivamente dall'insegnante interessato. Il Consiglio federale è contrario a questa soluzione. Gli studenti godono di maggiore flessibilità per partecipare ai corsi e anche di più tempo libero. D'altra parte, la revisione mira a ridurre le disparità tra i giovani lavoratori e gli studenti. Infine, il congedo, per definizione, è riservato alle persone che esercitano un'attività lucrativa, ragion per cui è disciplinato nel CO: non avrebbe alcun senso introdurre un congedo a favore degli studenti su una base legale che regola i rapporti di lavoro di diritto privato.

Modernizzazione della terminologia

Secondo un partecipante la terminologia dell'articolo 329e CO è obsoleta e quindi non adeguata a designare attività giovanili. Oggi, ad esempio, nella lingua francese si usa spesso l'espressione «animation socioculturelle enfance et jeunesse» e in quella tedesca si parla di «Offene Kinder- und Jugendarbeit»³⁷. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire: la terminologia usata nell'articolo 329e CO è ancora ampiamente diffusa e perfettamente comprensibile e, inoltre, sta anche all'origine del termine «congedo giovanile», che è ugualmente diffuso. In generale, va anche osservato che le designazioni delle attività a favore di bambini e giovani variano molto tra le diverse lingue nazionali e all'interno delle stesse³⁸; un eventuale tentativo di unificazione sarebbe dunque rischioso e non indispensabile.

Formazioni G+S e aiuti in virtù della LPAG

Numerosi partecipanti hanno approfittato della consultazione per lamentare il fatto che l'Ufficio federale dello sport ha annunciato una riduzione di 2,2 milioni di franchi del budget stanziato per il programma G+S nel giugno 2025 e che il Pacchetto di sgravio 27 preveda di limitare gli aiuti disposti in virtù della LPAG, il che sembra contraddire gli obiettivi perseguiti dalla revisione.

³⁵ Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.2.2.

³⁶ Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.2.3.

³⁷ Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.2.5.

³⁸ InfoAnimation (nota 6), pag. 33: «Gli esempi mostrano che le traduzioni letterali a volte creano più confusione che chiarezza. [...] Per capirsi non basta la traduzione. Ci vogliono scambi, spiegazioni e ascolto, che a loro volta richiedono pazienza e tempo».

A titolo preliminare, il Consiglio federale ricorda che ha lanciato un vasto piano di austerità nel 2024, il cui risultato si trova nel messaggio concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027³⁹. Nonostante la difficile situazione, soprattutto rispetto al budget destinato al programma G+S, il Consiglio federale ha deciso di non diminuire bensì di aumentare il suddetto budget, al fine di mantenere il livello dei sussidi e non ridurre gli aiuti nonostante l'aumento dei partecipanti⁴⁰. Quanto ai sussidi federali versati in virtù della LPAG, il Consiglio federale ha proposto di ridurli al 10 per cento⁴¹, ma il Parlamento ha infine deciso di aumentarli di 1,5 milioni di franchi⁴².

Campagna d'informazione

Numerosi partecipanti hanno ritenuto che lo scarso ricorso al congedo giovanile sia da ricondurre in particolare alla mancanza di informazioni in merito. Chiedono quindi alla Confederazione di lanciare una campagna d'informazione sull'esistenza del congedo al fine di promuoverne la richiesta⁴³. Il Consiglio federale riconosce l'interesse nell'aumentare la visibilità del congedo giovanile e auspica che i giovani lavoratori possano beneficiarne maggiormente. Tuttavia, dal momento che tale congedo rientra nei rapporti di diritto privato, ritiene – come già chiarito nelle risposte a precedenti interventi parlamentari⁴⁴ – che spetti ai datori di lavoro e alle organizzazioni di volontariato informare i giovani lavoratori dell'esistenza del congedo. In ogni caso, la revisione attuale promuove già il congedo in tutte le fasi della procedura legislativa: dalla consultazione, alle deliberazioni parlamentari e, se del caso, al momento dell'entrata in vigore della modifica. Infine, come menzionato nel paragrafo precedente, la Confederazione sta attraversando una fase di rigore economico difficilmente conciliabile con il finanziamento di una simile campagna d'informazione, il cui impatto non sarebbe in definitiva molto maggiore di quello che risulta dalla comunicazione relativa al presente progetto.

Raccolta di dati statistici sul congedo giovanile nella RIFOS

Un partecipante chiede che il congedo giovanile sia registrato sistematicamente nella RIFOS, al fine di ottenere informazioni più affidabili sull'effettivo utilizzo che ne viene fatto⁴⁵. Il Consiglio federale ha già illustrato pocanzi le ragioni per cui l'allestimento di una tale statistica risulterebbe difficoltoso e i risultati poco affidabili (v. n. 1.6). Inoltre, una rilevazione sistematica rappresenterebbe un carico supplementare per le imprese, senza garanzia che la qualità dei dati migliori. Infine, il sondaggio condotto presso le principali organizzazioni di imprenditori mostra che tale congedo

³⁹ FF 2025 3067, pag. 30.

⁴⁰ www.admin.ch > Media > Informazioni per i giornalisti > Comunicati stampa e discorsi > Comunicato stampa del Consiglio federale del 12 settembre 2025, Il Consiglio federale aumenta i fondi destinati al programma di promozione Gioventù+Sport.

⁴¹ FF 2025 3067, pag. 32.

⁴² Le deliberazioni parlamentari sono disponibili all'indirizzo www.parlement.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > n.°25.063.

⁴³ Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.3.1.

⁴⁴ Cfr. Ip. Michel Mathias 22.4129 del 29 settembre 2022, Il futuro del volontariato, e Po. Schmid-Federer 17.3536 del 15 giugno 2017, Piano nazionale per il volontariato.

⁴⁵ Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.3.2.

viene preso raramente⁴⁶. Il Consiglio federale non darà quindi seguito a tale richiesta, a maggior ragione considerata la situazione di austerità economica menzionata in precedenza.

3 **Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo**

Tra i Paesi esaminati (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo), solo la Francia e il Lussemburgo conoscono un'istituzione simile al congedo giovanile.

In Francia i salariati di età inferiore ai 25 anni hanno infatti diritto a un congedo formativo di sei giorni lavorativi, se partecipano ad attività di organizzazioni giovanili ed educative nonché di federazioni e associazioni sportive volte a favorire la preparazione e la formazione o il perfezionamento di quadri e animatori⁴⁷. Questo congedo non è retribuito e può essere rifiutato se il datore di lavoro ritiene che l'assenza possa pregiudicare la produzione e il buon funzionamento dell'azienda. Disposizioni contrattuali possono derogare ai principi sopra indicati. Le persone di età superiore ai 25 anni possono usufruire di questo congedo solo per partecipare a un corso di formazione superiore per animatori.

Un'intera sezione del Codice del lavoro (Code du travail) del Lussemburgo è dedicata al congedo giovanile⁴⁸. Di tale congedo può beneficiare qualsiasi lavoratore dipendente (senza limiti d'età) per svolgere le seguenti attività: a) la formazione e il perfezionamento di animatori giovanili; b) la formazione e il perfezionamento dei quadri di movimenti giovanili o di associazioni culturali e sportive purché le attività di formazione e perfezionamento siano rivolte essenzialmente ai giovani; c) l'organizzazione e la supervisione di corsi di formazione o di attività educative per i giovani (art. L. 234-1). La durata complessiva del congedo non può superare i 60 giorni, fermo restando che nessuno può beneficiare di un congedo superiore a 20 giorni ogni due anni (art. L. 234-2). Il congedo può essere differito qualora l'assenza rischi di pregiudicare l'attività dell'azienda (art. L. 234-3, lett. c). La durata del congedo giovanile è equiparata a un periodo di lavoro effettivo. I beneficiari del congedo ricevono, per ogni giorno di congedo, un'indennità pari alla retribuzione giornaliera media. Spetta al datore di lavoro anticipare tale indennità, che gli sarà rimborsata dallo Stato (art. L. 234-4).

Da questa breve panoramica di diritto comparato emerge che la normativa svizzera costituisce piuttosto un'eccezione nell'ordinamento giuridico europeo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il volontariato è saldamente radicato nella cultura della

⁴⁶ Cfr. anche il Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.2, in particolare il parere della Fédération des Entreprises Romandes (FER) secondo il quale le imprese non incontrano particolari problemi in questo ambito, poiché il congedo giovanile viene chiesto molto raramente.

⁴⁷ Cfr. art. L3142-54 e segg. Code du travail, disponibile sul sito www.legifrance.gouv.fr > Codes > Code du travail.

⁴⁸ Cfr. art. L. 234-1 – L. 234-7 Code du travail, disponibile sul sito www.legilux.public.lu > Codes et recueils > Code du travail.

Svizzera, come dimostrano i dati forniti dall'Ufficio federale di statistica e il confronto con i Paesi dell'Unione europea⁴⁹.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Normativa proposta

Le due misure proposte dal Consiglio federale, ovvero il prolungamento del congedo giovanile a due settimane e l'estensione del campo di applicazione dell'articolo 329e CO alle attività aperte, sono state accolte con ampio favore durante la consultazione, sicché vengono riprese in questa sede. Per contro, il Consiglio federale rinuncia a riprendere altri suggerimenti di modifica o ad adottare misure complementari (v. n 2.4).

4.1.1 Prolungamento del congedo giovanile a due settimane

Il progetto prolunga il congedo giovanile da una a due settimane (art. 329e cpv. 1 D-CO). I requisiti per poterne beneficiare rimangono invariati. Pertanto, il datore di lavoro e il lavoratore devono convenire il momento e la durata del congedo giovanile, tenendo conto dei rispettivi interessi. In caso di mancata intesa, il lavoratore è tenuto a comunicare l'intenzione di far valere il proprio diritto due mesi prima dell'inizio del congedo (art. 329e cpv. 3 CO). A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche (art. 329e cpv. 4 CO). Questo dispositivo permette al datore di lavoro di non essere colto alla sprovvista e di adottare, se del caso, misure organizzative adeguate.

4.1.2 Estensione del congedo giovanile alle attività aperte

Come esposto in precedenza, il vigente articolo 329e CO autorizza il congedo giovanile solo per attività svolte nel quadro di un'organizzazione o di un'associazione; in altri termini, esclude il congedo per le attività aperte (v. n. 1.5.2). Oggi, se si considera l'importante evoluzione delle attività aperte dall'entrata in vigore dell'articolo 329e CO, tale limitazione risulta superata⁵⁰. Peraltro, la LAG è stata abrogata a favore della nuova LPAG alla luce di tale evoluzione di cui deve tenere conto anche l'articolo 329e CO e quindi applicarsi alle attività aperte. La soluzione sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui l'articolo 329e CO, interpretato alla luce della LPAG (v. n. 1.5.2), può già oggi essere applicato alle attività aperte, sembra difficilmente sostenibile, poiché i giudici possono scostarsi dal chiaro tenore letterale di una disposizione solo a condizioni molto rigorose, in particolare in presenza di una vera e propria lacuna, il che non si verifica in questo contesto. Di conseguenza e per evitare qualsiasi

⁴⁹ www.bfs.admin.ch > Statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Situazione sociale, benessere e povertà > Benessere soggettivo e condizioni di vita > Partecipazione sociale e culturale.

⁵⁰ Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù (nota 6), pag. 11 seg.

ambiguità, il Consiglio federale propone di estendere il campo di applicazione dell'articolo 329e CO alle attività aperte, stralciando il termine «organizzazione» nel capoverso 1.

Secondo un partecipante alla consultazione tale estensione è particolarmente problematica, poiché l'animazione aperta è più difficile da definire rispetto a quella in ambito associativo. Secondo lo stesso partecipante si tratta di un'incertezza del diritto difficile da gestire per i datori di lavoro, senza contare il rischio di abuso che comporta⁵¹. Il Consiglio federale non condivide questo parere. L'offerta di animazione socioculturale aperta si è ampiamente professionalizzata e sviluppata in luoghi chiaramente identificabili (centri socioculturali, parchi Robinson, case della gioventù, ecc.). Inoltre, conformemente all'articolo 329e capoverso 4 CO, a richiesta del datore di lavoro il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche. La dottrina precisa a questo proposito che tale prova non va fornita dal lavoratore stesso, bensì dall'organizzazione o dalla struttura in questione⁵². A queste condizioni i rischi di abuso sono pressoché inesistenti.

4.2 Diritto transitorio

Il diritto al congedo giovanile di due settimane potrà essere fatto valere sin dalla sua entrata in vigore, anche se il contratto di apprendistato o di lavoro è stato stipulato in precedenza, nella misura in cui il lavoratore soddisfi gli altri requisiti di cui all'articolo 329e CO al momento del congedo, in particolare per quanto riguarda l'età e le attività previste. I casi disciplinati dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti sono infatti soggetti alla nuova legge, conformemente all'articolo 3 titolo finale del Codice civile (CC)⁵³. Inoltre, occorre ricordare che i giorni di congedo sono calcolati sull'anno civile (art. 329e cpv. 3 CO). Nell'anno di entrata in vigore della modifica, il lavoratore non potrà quindi beneficiare di più di due settimane totali di congedo; se, per esempio, sulla base del diritto precedente ha già ottenuto una settimana di congedo, secondo il nuovo diritto potrà richiedere una sola settimana supplementare (e non due settimane supplementari). In altri termini, l'entrata in vigore del congedo giovanile di due settimane non azzerava il conteggio.

5 Commento all'articolo

In generale

La revisione propone due modifiche dell'articolo 329e CO: prolungare il congedo a due settimane ed estendere il suo campo di applicazione alle attività aperte.

Cpv. 1, prima parte del periodo (prolungamento del congedo giovanile)

⁵¹ Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.3.

⁵² Portmann/Rudolph (nota 22), n. 7 ad art. 329e.

⁵³ DTF 123 III 466, consid. 3; Pfaffinger Monika, Kommentierungen zu Art. 1 und 4 SchlT ZGB, in: Andrea Büchler/Dominique Jakob (a c. di.), Kurzkomentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Basilea 2018, n. 1 ad art. 3 tit. fin. CC.

Il congedo giovanile è prolungato e passa da una a due settimane, le altre modalità restano invariate. Il congedo può quindi essere fruito in un'unica soluzione oppure frazionato in giornate o mezzogiornate⁵⁴. Conformemente all'articolo 329e capoverso 3 CO, i giorni di congedo non goduti entro la fine dell'anno civile non possono essere trasferiti all'anno seguente. Data la natura relativamente imperativa della norma, le parti possono derogare a questa regola a favore del lavoratore⁵⁵.

Cpv 1, terza parte del periodo (estensione del campo di applicazione alle attività aperte)

L'articolo 329e capoverso 1 CO non esige più che l'attività sia svolta per conto di un'organizzazione. Come accennato in precedenza, da ormai 20 anni le attività aperte hanno conosciuto un notevole sviluppo e si sono professionalizzate in tutta la Svizzera (v. n. 1.1), per cui i giovani lavoratori devono poter usufruire del congedo anche per svolgere attività di volontariato a carattere non associativo.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

La modifica avrà un impatto indiretto sul personale federale, che è soggetto alla legge del 24 marzo 2000⁵⁶ sul personale federale (LPers) e alle relative ordinanze. Infatti, conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LPers, le pertinenti disposizioni del CO si applicano per analogia ai rapporti di lavoro, se la LPers e altre leggi federali non dispongono diversamente. Se il CO si applica per analogia, i datori di lavoro possono derogare alle disposizioni imperative del CO solo se le loro disposizioni d'esecuzione si discostano a favore del personale (art. 37 cpv. 4 lett. b LPers). Poiché l'articolo 329e CO è di natura parzialmente imperativa (art. 362 cpv. 1 CO), la Confederazione può derogare al congedo giovanile solo a favore dei dipendenti, come ha fatto adottando l'articolo 40 capoverso 2 lettera g dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001⁵⁷ concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers). Questa disposizione prevede di concedere un congedo retribuito di massimo sei giorni all'anno in caso di partecipazione a offerte G+S in una funzione direttiva, a corsi per istruttori G+S e a corsi per istruttori dei partner G+S. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il dipendente può richiedere un congedo non retribuito in applicazione analogica dell'articolo 329e CO.

In sintesi, il prolungamento di una settimana del congedo giovanile previsto dal progetto si applica anche al personale federale, che già ora può richiedere un congedo di questo tipo in applicazione analogica dell'articolo 329e CO. Tuttavia, dato che tale congedo viene richiesto raramente, l'impatto sulle finanze e sul personale della Confederazione sarà piuttosto limitato (v. n. 6.3).

⁵⁴ Perrenoud (nota 22), n. 5 ad art. 329e; Streiff/von Kaenel/Rudolph (nota 22), n. 7 ad art. 329e.

⁵⁵ Perrenoud (nota 22), n. 11 ad art. 329e; Portmann/Rudolph (nota 22), n. 6 ad art. 329e.

⁵⁶ RS 172.220.1

⁵⁷ RS 172.220.111.31

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

In linea di principio, il personale cantonale e comunale non è interessato dalla modifica, a meno che la legislazione applicabile ai dipendenti cantonali e comunali non contenga un rinvio al CO simile a quello dell'articolo 6 capoverso 2 LPers. Anche in tal caso, le ripercussioni della revisione sarebbero piuttosto limitate, come illustrato ai punti 6.1 e 6.3.

6.3 Ripercussioni sull'economia e sulla società

Gli obiettivi del congedo giovanile sono stati illustrati ai numeri 1.1 e 1.2. Le mozioni ne sottolineano in particolare l'importanza per le attività di volontariato dedicate ai giovani, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate nel reclutare volontari che intendono assumere funzioni direttive. È importante anche garantire la parità di trattamento tra i giovani che lavorano o sono in apprendistato e quelli che proseguono gli studi. Il prolungamento del congedo favorisce questi obiettivi.

Resta da verificare se e in che misura il prolungamento di una settimana del congedo comporti costi aggiuntivi per il datore di lavoro. In generale si presume che l'assenza dal lavoro generi costi diretti (salario della persona assente, premi assicurativi, ecc.) e costi indiretti (salario del sostituto, misure organizzative, calo della produttività, ritardi nelle consegne, ecc.)⁵⁸. In relazione all'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», il Consiglio federale aveva stimato che una settimana di vacanze supplementare avrebbe comportato un aumento dei costi salariali del 2 per cento⁵⁹. Studi recenti dimostrano inoltre che i costi indiretti tendono ad essere da due a tre volte superiori ai costi diretti⁶⁰.

Per diversi motivi, tuttavia, questi dati non sono direttamente applicabili alla presente revisione. In primo luogo, il congedo giovanile non è retribuito, quindi non comporta alcun costo diretto per il datore di lavoro. In secondo luogo, i costi indiretti si verificano soprattutto quando l'assenza è imprevista e/o prolungata o si ripete periodicamente (incidente, malattia, assenteismo, ecc.). Se invece il congedo è concordato con il datore di lavoro o comunicato con sufficiente anticipo, come previsto dall'articolo 329e CO, l'impatto organizzativo e finanziario di un semplice prolungamento del congedo da una a due settimane è minimo.

Inoltre, il congedo giovanile non è aperto a tutte le persone che desiderano partecipare a un'attività extrascolastica, ma riservato a una categoria limitata di lavoratori, ovvero a persone di età inferiore ai 30 anni che desiderano svolgere responsabilmente un'attività o seguire una formazione. Queste condizioni spiegano perché il congedo giovanile non è richiesto con frequenza⁶¹.

⁵⁸ Cfr. www.compasso.ch > Interfacce dei partner di sistema > Collaboratori attuali.

⁵⁹ Messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2010 concernente l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», FF 2010 4095, in particolare 4106 e i riferimenti citati.

⁶⁰ www.compasso.ch > Interfacce dei partner di sistema > Collaboratori attuali; www.swissriskcare.ch > Blog > L'absentéisme, un enjeu de taille.

⁶¹ V. n. 1.6; cfr. anche la nota a piè di pagina 46, secondo la quale la Fédération des Entreprises Romandes conferma che il congedo giovanile non pone alcun problema.

Pertanto, tenendo conto degli aspetti menzionati, ovvero che il congedo non è retribuito, va concordato con il datore di lavoro, o comunque annunciato con largo anticipo, ed è riservato a una categoria limitata di lavoratori, si può ragionevolmente affermare che le ripercussioni sull'economia e sulla società saranno minime anche a seguito della presente revisione.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

La revisione si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di diritto civile.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nella misura in cui il presente progetto offre una prestazione supplementare a favore degli apprendisti e dei lavoratori di età inferiore ai 30 anni, non può, ovviamente, pregiudicare impegni internazionali della Svizzera in materia di congedi e protezione dei bambini e dei giovani, che risultano in particolare dalla Convenzione del 20 novembre 1989⁶² sui diritti del fanciullo e dalle numerose convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro⁶³, alle quali la Svizzera ha aderito.

7.3 Forma dell'atto

Il progetto contiene una disposizione che stabilisce norme di diritto e che deve essere emanata sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. La modifica del CO richiede l'adozione di una legge federale.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né sussidi né crediti d'impegno o limiti di spesa; non sottostà quindi al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5 Conformità ai principi di sussidiarietà ed equivalenza fiscale

Il progetto non incide né sulla ripartizione dei compiti né sull'adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni.

⁶² RS 0.107

⁶³ RS 0.822

7.6 Delega di competenze legislative

Al Consiglio federale non sono delegate ulteriori competenze legislative.

7.7 Protezione dei dati

Il presente progetto non riguarda la protezione dei dati.